



Allegato 5 dell'ordinanza del DATEC concernente la navigabilità degli aeromobili (RS 748.215.1)

Requisiti di navigabilità, condizioni generali di esercizio e prescrizioni relative alle marcature

per gli aeromobili della categoria speciale,

Sottocategoria Limitati / Limited

Edizione 1: 12.06.2015

Entrata in vigore: 15.07.2015

Indice

1	Natura giuridica.....	3
2	Criteri di certificazione e requisiti di navigabilità generali	3
3	Requisiti di navigabilità supplementari	3
4	Restrizioni operative	6
5	Marche.....	6

1 Natura giuridica

Le presenti requisiti di navigabilità, condizioni generali di esercizio e prescrizioni relative alle marcature (NEI) costituiscono l'allegato 5 dell'ordinanza del DATEC concernente la navigabilità degli aeromobili.

2 Criteri di certificazione e requisiti di navigabilità generali

- 2.1 La presente sottocategoria comprende ex aeromobili militari non complessi secondo il punto II(d) dell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2008, per cui l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) non ha rilasciato certificato di tipo civile.
- 2.2 Per aerei complessi si intendono in particolare:
- a. velivoli plurimotore;
 - b. velivoli con una massa al decollo massima (*Maximum Take Off Mass / MTOM*) superiore a 5 700 kg;
 - c. velivoli con un equipaggiamento minimo di due piloti.
- 2.3 Si fa riferimento alle eventuali norme di costruzione esistenti utilizzate per la certificazione originaria. L'UFAC può definire, caso per caso, requisiti supplementari e la relativa procedura di validazione basandosi su requisiti di navigabilità riconosciuti nell'ambito dell'aviazione civile.
- 2.4 A seconda della complessità della validazione tecnica, l'UFAC può esigere il ricorso a esperti (ad es. studio d'ingegneria) per un sostegno al richiedente.

3 Requisiti di navigabilità supplementari

- 3.1 Ai fini del rilevamento dei dati relativi al tipo, occorre produrre i seguenti documenti in una lingua ufficiale della Svizzera o in inglese:

Descrizione della cellula

- a. costruttore, tipo e versione;
- b. caratteristiche fondamentali, inclusa la proiezione a tre viste quotata;
- c. eventuali altre indicazioni concernenti caratteristiche speciali.

Descrizione del motore:

- a. costruttore, tipo e versione;
- b. caratteristiche fondamentali e limiti d'esercizio;
- c. nel caso di motori non sottoposti a esame del tipo: le indicazioni fondamentali per la valutazione dell'usura e dello stato del motore e dei suoi accessori devono essere riportate distintamente.

Descrizione dell'elica:

- a. costruttore, tipo e versione;
- b. caratteristiche fondamentali (diametro, passo, angolo d'incidenza), limiti d'esercizio.

Descrizione dei sistemi

3.2 Requisiti tecniche di navigabilità:

Di norma, l'UFAC verifica la navigabilità nei seguenti ambiti (validazione):

- Dati storici (statistica degli infortuni e degli incidenti del tipo);
- Stabilità di esercizio (durata di vita della struttura primaria);
- Caratteristiche di volo (sicurezza delle condizioni d'esercizio);
- Integrazione dei sistemi (sicurezza delle condizioni d'esercizio);
- Esame di tipo (ispezione del velivolo);
- Certificato di rumore secondo l'ordinanza sulle emissioni degli aeromobili (OEmiA; RS 748.215.3).

3.3 Le informazioni e i documenti seguenti devono essere messi a disposizione dell'UFAC:

a) Dati storici:

- Dati relativi agli infortuni e agli incidenti con questo tipo di velivolo;
- Elenco di tutte le direttive sulla navigabilità esistenti (direttive di sicurezza militari o civili);
- Eventuali modifiche e riparazioni;
- Esperienza d'esercizio (numero di velivoli, esperienza della flotta).

b) Robustezza operativa:

- Numero degli anni di esercizio del velivolo interessato;
- Numero di ore di volo del velivolo interessato;
- Numero di ore di volo dell'aeromobile più vecchio della flotta;
- Numero di atterraggi del velivolo interessato;
- Se applicabile: numero dei cicli della cabina pressurizzata;
- Dati concernenti il genere di esercizio («volo acrobatico» ecc.);
- Storia del velivolo interessato (operazioni militari e civili e stazionamenti);
- Programmi di manutenzione;
- Elenco delle parti aventi durata di vita limitata;
- Elenco dei «Service Bulletins»;
- Elenco delle eventuali modifiche e riparazioni del velivolo interessato;
- Eventuali prove della stabilità di esercizio (prove di fatica dei componenti o dell'intera cella);
- Altre constatazioni pertinenti (ad es. rilevamento di corrosione durante le ispezioni).

c) Caratteristiche del volo:

- Elenco di tutte le figure acrobatiche se il velivolo è concepito per il volo acrobatico;
- Comportamento specifico in volo durante il volo acrobatico (sicurezza delle condizioni d'esercizio);
- Comportamento specifico in volo (sicurezza delle condizioni d'esercizio);
- Altre constatazioni pertinenti.

d) Integrazione dei sistemi:

- Eventuali analisi dei sistemi (descrizione dell'integrazione, analisi della sicurezza, ecc.).

In caso d'insufficiente esperienza d'esercizio, l'UFAC può esigere dati e prove supplementari, in particolare:

- Prove concernenti la struttura (ipotesi di carico e prove di resistenza);
- Rapporti di prove di volo;
- Documenti della costruzione;
- Informazioni concernenti il montaggio dei motori;
- Restrizioni operative.

3.4 Documenti tecnici:

Occorre produrre i seguenti documenti del velivolo da registrare in una lingua ufficiale della Svizzera o in inglese:

- Storia dell'aeromobile;
- Le registrazioni relative alla manutenzione, documenti tecnici o documenti equivalenti;
- Indicazioni sulle ore di esercizio dalla messa in esercizio e dall'ultima revisione generale della cellula, del motore e dell'elica;
- Elenco degli eventuali limiti di funzionamento della cellula, dei motori, delle eliche e di altri componenti;
- Indicazioni sulle modifiche e riparazioni effettuate;
- Indicazioni sull'adempimento delle direttive sulla navigabilità;
- Documenti di manutenzione della cellula, del motore e dell'elica, necessari a garantire la manutenzione regolare.

3.5 Manuale di volo dell'aeromobile:

L'esercente deve presentare all'UFAC, per riconoscimento, un manuale di volo contenente istruzioni, procedure e limitazioni necessarie all'esercizio sicuro del velivolo. Se necessario, il manuale di volo deve essere adeguato in base all'esperienza operativa. L'esercente deve presentare all'UFAC, per accettazione, ogni ulteriore modifica del manuale prima di ogni nuova messa in servizio del velivolo.

Una copia integrale del manuale di volo deve essere depositata presso l'UFAC.

4 Restrizioni operative

- 4.1 I voli secondo le regole del volo a vista notturno (NVFR) e secondo le regole del volo strumentale (IFR) sono consentiti soltanto se l'equipaggiamento minimo del velivolo adempie le requisiti attuali del genere d'esercizio previsto e se è provato, tramite direttive operative nel manuale di volo, che il tipo di velivolo era già stato certificato precedentemente per questo genere d'esercizio in contesto civile.

5 Marcature

- 5.1 All'interno dell'aeromobile, in modo ben visibile a tutti gli occupanti, deve essere apposta una targhetta con la seguente scritta permanente:

Sottocategoria LIMITED

Un'autorizzazione di volo è stata rilasciata per il presente aeromobile della categoria speciale, sottocategoria Limited. L'aeromobile è soltanto parzialmente conforme alle norme internazionali.

- 5.2 La seguente marcatura, formata da caratteri aventi un'altezza minima di 30 mm, deve essere apposta in modo ben visibile sulla parte esterna in corrispondenza dell'accesso:

LIMITED

Berna, 24 giugno 2015

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Doris Leuthard